

Edison Stoccaggio S.p.A.
Foro Buonaparte, 31
20121 Milano
c.a. Ing. Gabriele Lucchesi
c.a. Ing. Paolo Merello

e p.c.

Spett.le
Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas
Direzione Mercati
Piazza Cavour, 5
20121 Milano
c.a. Dott. F. Boschi
c.a. Ing. L. Monterosso

Milano, 22 Novembre 2013

Oggetto: Osservazioni in merito alla modifica del Codice di stoccaggio di Edison Stoccaggio in merito al recepimento della Delibera 297/2012/R/gas

Il Comitato esprime parere favorevole rispetto alle modifiche apportate al Codice di Stoccaggio di Edison Stoccaggio, tuttavia ritiene opportuno presentare le seguenti osservazioni di dettaglio:

i. Cap. 5 - Conferimento di capacità di stoccaggio

Si segnala la presenza del seguente refuso: "Impresa di distribuzione" anziché "impresa di stoccaggio".

ii. Cap. 8 - Bilanciamento e reintegrazione degli stoccaggi

Con riferimento al penultimo capoverso del paragrafo 8.10 (Corrispettivi per il servizio di stoccaggio):

"In aggiunta ai corrispettivi sopra elencati, l'Impresa di Stoccaggio mensilmente provvederà a determinare la quota-parte del corrispettivo di capacità di trasporto complessivamente dovuto all'Impresa Maggiore di Trasporto di competenza di ciascun UTENTE. Detta quota, riferita al punto di entrata/uscita della rete di trasporto interconnesso con il Sistema di Stoccaggio, è proporzionale rispetto alla massima capacità di Erogazione/Iniezione conferita ad ogni UTENTE nel corso del mese in oggetto. Nel calcolo della quota, l'Impresa di Stoccaggio terrà conto delle cessioni e dei trasferimenti di capacità di cui al Cap. 7."

In analogia a quanto già segnalato in sede di consultazione per il recepimento della Delibera 297/2012/R/gas dell'impresa maggiore di stoccaggio, si segnala:

1. l'opportunità di specificare con maggior chiarezza le modalità di definizione della massima capacità di erogazione/iniezione mensile;
2. coerentemente a quanto disposto all'art. 14 bis 5 della Delibera 297/2012/R/gas sull'invarianza dei corrispettivi di trasporto complessivamente applicati, la necessità che l'applicazione degli stessi avvenga in relazione al periodo di utilizzo. Pertanto nel caso di conferimenti relativi al Servizio di Bilanciamento Utenti su base settimanale i corrispettivi di trasporto alle capacità di stoccaggio acquisite dovrebbero essere calcolati su base settimanale e non mensile.
3. sempre con riferimento al caso dei conferimenti relativi al Servizio di Bilanciamento Utenti, l'opportunità di garantire un riconoscimento dei corrispettivi di trasporto aderente al reale costo sottostante in particolare nei seguenti due casi:
 - nel caso di acquisizione di capacità messa a disposizione da un altro utente dello stoccaggio. Quest'ultimo infatti non dovrebbe sostenere costi di trasporto legati a capacità cedute tramite il Servizio di Bilanciamento Utenti che per contro saranno pagate dall'utente terzo assegnatario.
 - nel caso di acquisizione in 2^a sessione di capacità interrompibile non confermata in sede di nomina. Relativamente a tale capacità non dovrebbero essere associati costi di trasporto.

Inoltre anche in considerazione del fatto che, pur in assenza di una Delibera di approvazione dell' analoga proposta di modifica del Codice, l'impresa maggiore di stoccaggio sta già adottando dei criteri di ripartizione dei costi di trasporto, a prescindere da quale metodologia si deciderà di adottare si segnala l'opportunità che entrambe le imprese di stoccaggio adottino un metodo omogeneo e coerente.

iii. Cap. 17 – Responsabilità delle parti

Nell'ultimo periodo del par. 17.1.2 (Obblighi dell'Impresa di Stoccaggio) si suggerisce l'eliminazione delle parole "e s.m.i." in quanto ad oggi non sono ancora intervenute modifiche od integrazioni alla Del. 297/12. Infine si segnala la presenza di un refuso ("stabilite") nel primo periodo del punto i) del par. 17.1.2 (Obblighi dell'Impresa di Stoccaggio).

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo cordiali saluti.

La Segreteria del Comitato di Stoccaggio

Giuseppe Napolitano